

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

**Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.**

**Art. 99**

*(Modifiche all' articolo 21 della legge regionale 9/2007 )*

1. All' articolo 21 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

**<<c)** affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 ovvero a società alle quali aderiscono gli enti pubblici proprietari e che forniscono servizi in ambito forestale.>>;

**b)** dopo il comma 3 è inserito il seguente:

**<<3 bis.** I soggetti di cui al comma 3, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico e di difesa del territorio.>>;

**c)** dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

**<<5 bis.** Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), trova, altresì, applicazione l' articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).>>.